



COMUNE DI GROSSO
(Città Metropolitana di Torino)
Piazza IV Novembre 13 – 10070 GROSSO (TO)
TEL. 011/9267689 FAX 011/9269626
e-mail: info@comune.grosso.to.it

**AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - FINANZIARIA -
VIGILANZA**

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 30/12/2016

OGGETTO: RIMBORSO AI COMUNI SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN GROSSO.

Il Responsabile dell'area.

Rilevato che l'art. 156, comma 1° del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 testualmente recita "Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali";

Vista la legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, avente ad oggetto "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", ed in particolare l'art. 31 che al comma 2° testualmente recita: "Per la fornitura dei libri di testo i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Dato atto che alcuni scolari residenti nel comune di Grosso, frequentano le scuole elementari presenti in altri comuni;

Viste le note trasmesse dai comuni sotto indicati con le quali viene richiesto il rimborso della spesa a fianco di ciascuno indicata sostenuta dagli stessi per l'acquisto di libri destinati a scolari residenti in questo comune e frequentanti le scuole ubicate sul territorio di tali enti:

comune	Nominativo alunni	Costo unitario libri	Quota da rimborsare
ROBASSOMERO	Calluso Luigi	29,91	29,91
NOLE	Zimbardo L.	29,38	29,38
	Scursatone Alessia	47,35	47,35
	Baima Marco	47,35	47,35
		Totale	124,08
CIRIE'	Canavera A.	46,84	46,84
SAN CARLO	Rocchietti Gabriel e Alessio	49,32	49,32

Effettuate le opportune verifiche sulla base degli elenchi forniti dai citati comuni e rilevata la regolarità delle richieste suddette;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni che ai commi 1, 2 e 4 testualmente recita:

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni, comma 1°, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151",

comma 5°, "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi",

comma 6, "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del consiglio n. 14 del 18/05/2016, e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI PROVVEDERE per i motivi esposti in narrativa, al rimborso delle spese sostenute dai comuni meglio precisati in narrativa per l'acquisto di libri per gli scolari della scuola elementare residenti in questo comune e frequentanti le scuole ubicate sui territori dei citati enti.

DI FARE FRONTE alla spesa derivante dal presente provvedimento per euro 251,51 imputandola sull'impegno n. 103/2016.

DI DARE ATTO che l'impegno di cui alla presente determinazione deve essere registrato come "spesa non ricorrente" attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

DI DARE ATTO che il pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del comune.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è Costa Medic Luciana, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economico, finanziaria, vigilanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Luciana Costa Medic
firmato digitalmente